SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 136° — Numero 170**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 22 luglio 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 luglio 1995, n. **293.**

Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto verrà stabilito da apposito provvedimento di autorizzazione alla formale adesione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG), è concesso per l'anno 1995 un contributo al medesimo Gruppo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 159 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1617):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 14 novembre 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 20 dicembre 1994, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 28 febbraio 1995; 16 maggio 1995 e approvato il 17 maggio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1741):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 6 giugno 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 28 giugno 1995.

95G0343

DECRETO-LEGGE 21 luglio 1995, n. **294.**

Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme sui prezzi delle specialità medicinali, al fine di rendere operative le determinazioni della Commissione unica del farmaco, nonché per assicurare l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia e non occupati;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie in materia di applicazione di direttive comunitarie per gli impianti di depurazione dei molluschi e per gli stabilimenti industriali di prodotti di carne;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio europeo dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, com-

ma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialità medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, vengono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993.

2. A partire dal 22 marzo 1995 i prezzi dei farmaci di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono unici su tutto il territorio nazionale.

3. Fino al 21 settembre 1995 i prezzi dei farmaci di cui al comma 2 non possono subire variazioni di aumento superiore al dieci per cento al netto delle aliquote IVA, rispetto ai prezzi in vigore alla data del 20 marzo 1995.

4. I prezzi dei farmaci di nuova registrazione e le variazioni di prezzo relative ai farmaci già registrati devono essere comunicati alla segreteria del CIPE trenta giorni prima della loro applicazione. Gli uffici tecnici della segreteria del CIPE predispongono, entro il 30 giugno 1995, una relazione sull'andamento del settore relativo ai farmaci collocati nella classe di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Le imprese, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono uniformare i prezzi in base alle precedenti disposizioni.

Art. 2.

1. La Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione dei medicinali, le linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della stessa Commissione del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, in attuazione dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 3.

1. Il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile.

2. Qualora l'organo incaricato della sorveglianza, durante l'azione di monitoraggio del sistema e di verifica anche a campione dei singoli prezzi, svolta secondo i criteri e la procedura stabiliti dal CIPE, riscontri casi di non corretta applicazione dei criteri medesimi, ne dà comunicazione al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può disporre il trasferimento dei farmaci di cui al primo periodo del presente comma nella classe di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero il mantenimento degli stessi farmaci nelle classi di cui alle lettere *a)* o *b)* del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, limitandone la rimborsabilità al livello di prezzo determinato in base ai criteri di cui alla prima parte del presente comma.

3. Per le specialità non confrontabili il CIPE indica le forme ed i metodi per l'individuazione dei prodotti similari ai fini della determinazione dei relativi prezzi.

4. Qualora l'applicazione delle forme e dei metodi di cui al comma 3 non consenta la determinazione del prezzo in ottemperanza ai criteri fissati dal CIPE, le specialità non confrontabili sono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e sottoposti al giudizio di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

1. Per l'anno 1995 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale, sono iscritti alla unità sanitaria locale del comune ove abbiano effettiva dimora.

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: «Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, o medicinali di cui detiene l'autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso».

Art. 6.

1. Il riferimento alla normativa vigente relativamente alle prestazioni idrotermali, di cui al Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994, si intende comprensivo anche dei regimi termali speciali INPS e INAIL.

Art. 7.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — L'Associazione italiana della Croce rossa ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici.».

2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il controllo della Corte dei conti sulla Croce rossa italiana è esercitato nelle forme di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 8.

1. Ai fini della separazione delle contabilità degli esercizi 1994 e precedenti da quella dell'esercizio 1995, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico provvedono, entro il 31 dicembre 1995, alla ricognizione delle situazioni creditorie e debitorie effettivamente sussistenti al 31 dicembre 1994, ancorché non susseguenti a provvedimenti di accertamento e di impegno, che dovranno formare oggetto di apposita deliberazione da parte del commissario straordinario per l'iscrizione nella relativa gestione stralcio, distintamente per ogni esercizio finanziario di riferimento.

Art. 9.

1. Le regioni e le province autonome provvedono a consolidare le risultanze finanziarie delle contabilità degli esercizi degli anni 1994 e precedenti, derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, in un unico rendiconto che deve essere trasmesso, entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio, ai Ministeri della sanità e del tesoro.

2. Analogamente, le regioni e le province autonome provvedono a consolidare in un unico rendinconto finanziario le risultanze delle gestioni stralcio di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, qualora diverse da quelle di cui al comma 1.

3. Per le gestioni di cui al presente articolo non sussiste l'obbligo della rendicontazione trimestrale previsto dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. A partire dall'esercizio finanziario 1995, la rendicontazione di cui all'articolo 50 della citata legge n. 833 del 1978 delle gestioni ordinarie delle aziende sanitarie ed ospedaliere va effettuata al 30 giugno ed al 31 dicembre.

Art. 10.

1. Ai commi 2 e 10 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

2. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, è abrogato.

3. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, si applicano i criteri previsti dai capitoli dal I al X dell'allegato al citato decreto legislativo n. 530 del 1992.

4. Le metodiche d'analisi per la determinazione dei requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi sono adottate con decreto del Ministro della sanità.

Art. 11.

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — *1.* Gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, che abbiano presentato istanza di riconoscimento CEE o la inoltrino entro il 31 ottobre 1995, possono proseguire la loro attività fino alla conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

2. L'istruttoria per il riconoscimento di cui al comma 1 deve concludersi entro il 31 dicembre 1995.

3. Gli stabilimenti di cui al comma 1 aventi struttura e capacità di produzione industriale, che, nel presentare istanza di riconoscimento CEE, abbiano segnalato o segnalino la necessità di adeguarsi ai requisiti strutturali di cui agli allegati *A* e *B*, o di costruire un nuovo stabilimento destinato a sostituire quello in esercizio, devono completare i lavori e trasmettere all'autorità competente la documentazione necessaria per il rilascio del riconoscimento di idoneità, entro il 31 ottobre 1995.

4. Quando, ai sensi del comma 3, i titolari degli stabilimenti segnalano la necessità di costruire un nuovo stabilimento destinato a sostituire quello in esercizio, devono trasmettere all'autorità competente la seguente documentazione:

a) il progetto del nuovo stabilimento;

b) la concessione edilizia o il protocollo di presentazione della richiesta al competente ufficio comunale per il rilascio della medesima.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, la procedura per il riconoscimento di cui al presente articolo si effettua con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 8; tuttavia, nell'ipotesi prevista dal comma 3, il riconoscimento può essere rilasciato sulla base del verbale dell'ispezione allo stabilimento effettuata dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, recante motivato parere favorevole.

6. Fino alla conclusione dell'istruttoria, i prodotti provenienti dagli stabilimenti indicati nel presente articolo possono essere commercializzati solo nel territorio nazionale.

7. Con decreto del Ministro della sanità viene determinata la documentazione da presentare ai sensi del presente articolo.».

2. Al decreto ministeriale 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1993, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Il presente decreto si applica agli stabilimenti per la produzione dei prodotti di origine animale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, previa presentazione al Ministero della sanità dell'istanza di riconoscimento CEE ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo e successive modificazioni.»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

3. All'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 1994, le parole: «Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 1995».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli stabilimenti disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, non possono essere più rilasciate, per i profili disciplinati dallo stesso decreto legislativo, autorizzazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0347

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 17 maggio 1995.

Modificazione alla suddivisione del territorio della regione Veneto in distretti scolastici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1977, istitutivo dei distretti scolastici nella regione Veneto;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1986, riguardante una nuova suddivisione del territorio della regione Veneto in distretti scolastici;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Esaminato il provvedimento di delibera n. 654, prot. 1094, del consiglio regionale del Veneto, pronunciato in data 29 gennaio 1993, concernente la proposta di trasferimento del comune di Bovolone dal distretto scolastico n. 48 di Isola della Scala al distretto scolastico

n. 41 di Zevio, e del comune di Buttapietra dal distretto scolastico n. 48 di Isola della Scala al distretto scolastico n. 28 di Verona centro sud;

Visti i pareri espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione Veneto;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta regionale oggetto della delibera sopra citata;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 1986, è parzialmente modificato nel modo seguente:

a) il comune di Bovolone è trasferito dal distretto scolastico n. 48, con sede ad Isola della Scala, al distretto scolastico n. 41, con sede a Zevio;

b) il comune di Buttapietra è trasferito dal distretto scolastico n. 48, con sede ad Isola della Scala, al distretto scolastico n. 28, con sede a Verona centro sud.

Roma, 17 maggio 1995

p. *Il Ministro:* CORRADINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1995
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 238

95A4273

DECRETO 10 luglio 1995.

Criteri di riparto delle somme di cui allo stanziamento iscritto al capitolo 1461 del bilancio di previsione del Ministero, alle scuole materne non statali.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
CAPO DEL SERVIZIO
PER LA SCUOLA MATERNA

Veduta la legge 23 dicembre 1994, n. 726, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995:

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto ministeriale 10 luglio 1991, n. 210, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 del Bollettino ufficiale, parte I, n. 27-28 del 4-11 luglio 1991, applicativo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Veduto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 296, con riferimento alle disposizioni contenute nel titolo VIII, capo I;

Veduto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Veduto l'art. 2, comma secondo, del predetto decreto-legge che dispone la riduzione del 5% degli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1995 alla categoria V;

Considerato che per effetto di tale riduzione, pari a L. 4.000.000.000, lo stanziamento iniziale del capitolo 1461 di L. 80.000.000.000 viene rideterminato in L. 76.000.000.000;

Veduta la direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 209 del 15 giugno 1995, in corso di registrazione;

Ritenuta l'esigenza di dover provvedere in merito alla ripartizione dei fondi iscritti al cap. 1461 del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione - rub. III, pari a L. 76.000.000.000 destinati alla erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione di scuole materne non statali;

Visto il telegramma n. 152526 del 1° giugno 1995 con il quale il Ministero del tesoro per il cap. 1461 autorizza l'assunzione di impegni fino all'importo di L. 76.000.000.000 dello stanziamento di competenza, rendendo così disponibili le somme rese indisponibili con la lettera del 9 marzo 1995, n. 6536, del Ministero del tesoro;

Visti i decreti del capo del servizio per la scuola materna datati 27 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1995, parte prima, e 7 luglio 1995 in corso di pubblicazione, concernenti i criteri di riparto della somma di cui allo stanziamento iscritto al cap. 1461 del bilancio di previsione del Ministero, alle scuole materne non statali;

Ritenuta l'esigenza di provvedere ad una integrazione dei suddetti decreti del capo del servizio della scuola materna;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 76.000.000.000 che grava sullo stanziamento iscritto al cap. 1461 della rubrica III del bilancio di previsione della pubblica istruzione, esercizio finanziario 1995, è utilizzata per la erogazione di contributi alle scuole materne non statali secondo i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per le scuole gestite dai privati, per quelle gestite dai comuni di media e ridotta dimensione e per quelle dei cosiddetti grandi enti (A.E.I. - O.N.M.I. - E.P.C.P.E.P.), assegnazione del contributo di L. 3.600.000 per ciascuna sezione secondo i criteri stabiliti per la formulazione delle proposte da parte dei direttori didattici e provveditori agli studi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 210 citato in premessa punto 1, primo e secondo capoverso; tale criterio subirà variazioni esclusivamente nell'ipotesi o di presenza di bambini in situazioni di handicap o di impossibilità certificata dei locali/sezioni ad accogliere il numero medio previsto di bambini.

La predetta somma di L. 3.600.000 viene aumentata di L. 100.000 per le sezioni di scuola materna ubicate nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e nel decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1994, in quanto colpiti da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

La predetta somma di L. 3.600.000 per sezione viene aumentata di L. 100.000 anche per le sezioni ubicate nel territorio del Mezzogiorno d'Italia, delle isole e località dichiarate economicamente depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 3.

Per le scuole gestite dai comuni di notevoli dimensioni, conferma dell'entità dei contributi forfettariamente assegnati nel precedente esercizio finanziario 1994 e riduzione di essa, nell'ipotesi in cui il contributo per sezione risulti superiore all'importo di L. 3.600.000; in tal caso, l'entità del contributo è parificato all'importo per sezione più elevato fra quelli assegnati nel precedente esercizio finanziario ai comuni di notevoli dimensioni. Il criterio di riferimento per la determinazione della notevole dimensione dei comuni è individuato in relazione al numero di abitanti dei comuni medesimi. Si ritengono di notevole dimensione i comuni che superano i 300.000 abitanti. Al fine sopraindicato si fa riferimento ai dati contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993 sulla «popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991», pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1993.

Art. 4.

Il capo della divisione prima dott.ssa Maria Rosaria Bignardelli porrà in essere i provvedimenti conseguenziali per l'esecuzione del presente decreto nella propria competenza.

Art. 5.

Il presente decreto annulla e sostituisce a tutti gli effetti i precedenti decreti del capo del servizio per la scuola materna datati 27 giugno 1995 e 7 luglio 1995 citati in premessa e concernenti la materia.

Al presente decreto, in conformità della direttiva citata nelle premesse, verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1995

Il dirigente superiore: RUBAGOTTI

95A4274

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 giugno 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Viva» di Cerreto di Spoleto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA

Vista la nota dell'ufficio industria, acque minerali e termali della regione Umbria, di trasmissione della domanda datata 22 febbraio 1995 con la quale la società S.I.A.M.I. S.r.l., con sede in Terni, via M. Angeloni n. 11, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, si sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata «Viva» che sgorga dalla sorgente «Misia Bis» nell'ambito della concessione mineraria «Le Vene di Vignoli» sita nel comune di Cerreto di Spoleto (Perugia);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 giugno 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale «Viva» di Cerreto di Spoleto (Perugia).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 30 giugno 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A4267

DECRETO 30 giugno 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Radiosa» di Casteldelci.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 16 dicembre 1994 con la quale la società Casteldelci Natura S.r.l. con sede in Casteldelci (Pesaro), via Bigotta di Sopra ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata Radiosa che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Bigotta» del comune di Casteldelci (Pesaro);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 1° marzo 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale Radiosa di Casteldelci (Pesaro).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici, indicata nelle diete povere di sodio, favorisce l'eliminazione dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 30 giugno 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A4270

DECRETO 30 giugno 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santo Stefano in Campo» di Aprilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 12 aprile 1995 con la quale la società S. Stefano Sicam S.r.l. con sede in Aprilia (Latina), via Fossignano n. 94, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata «Santo Stefano in Campo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Santo Stefano sita nel territorio del comune di Aprilia (Latina);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 giugno 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale «Santo Stefano in Campo» di Aprilia (Latina).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «l'acqua minerale Santo Stefano in Campo è un'acqua minerale effervescente naturale contenente ione bicarbonato - facilita le funzioni digestive».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 30 giugno 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A4269

DECRETO 30 giugno 1995.

Autorizzazione ad aggiungere nuove indicazioni sulle etichette dell'acqua minerale «Ferrarelle» di Riardo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA

Vista la nota del 22 dicembre 1994 con la quale la società Italaquae S.p.a. con sede in Roma, via Appia Nuova n. 700 ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale «Ferrarelle» di Riardo (Caserta) la seguente indicazione: «contribuisce al mantenimento delle scorte di calcio a disposizione dell'organismo» o in alternativa: «contribuisce a soddisfare il fabbisogno quotidiano di calcio», in aggiunta a quelle relative alle qualità già riconosciute;

Visto il decreto ministeriale del 1° dicembre 1923 con il quale è stata autorizzata la vendita della suddetta acqua minerale;

Visto il nulla osta n. 2345-140 del 5 settembre 1984, con il quale sono state autorizzate le indicazioni attualmente riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale Ferrarelle in conformità alle norme contenute nel decreto ministeriale 1° febbraio 1983;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 giugno 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Sulle etichette dell'acqua minerale «Ferrarelle» di Riardo (Caserta) può essere aggiunta la seguente indicazione: «il calcio contenuto nell'acqua minerale Ferrarelle è altamente assimilabile».

Art. 2.

Sono fatti salvi gli effetti che conseguiranno alla revisione prevista dall'art. 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla società richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 giugno 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A4268

DECRETO 10 luglio 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «massaggiatore».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur(in) und Medizinische(r) Bademeister(in)» conseguito in Germania dal sig. Atzori Gianpaolo;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 5 giugno 1995;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur(in) und Medizinische(r) Bademeister(in)» conseguito in Germania in data 22 luglio 1991 dal sig. Atzori Gianpaolo, nato a Rosenheim (Germania) il 22 giugno 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A4271

DECRETO 11 luglio 1995.

Autorizzazione ad estendere le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico anche presso il centro di trapianti sito nel padiglione «Villa Monna Tessa» del policlinico di Careggi di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il proprio decreto del 28 novembre 1990 che autorizzava il policlinico «Careggi» dell'unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze alle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze in data 21 marzo 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico anche presso il centro trapianti sito nel padiglione del policlinico di Careggi di Villa Monna Tessa;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 5 giugno 1995;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1990 debbono essere eseguite presso le sale operatorie del centro trapianti presso il padiglione del policlinico di Careggi di Villa Monna Tessa di Firenze.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente diposto con il decreto ministeriale 28 novembre 1990.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A4272

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 12 luglio 1995.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, — come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, — concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le ragioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo), in data 27 gennaio 1995, n. 8;

Vista la nota della prefettura di Palermo in data 7 aprile 1995, n. 59373/95 Div. T.C.;

Atteso che con nota in data 27 gennaio 1995, n. 360, è stato sollecitato il parere della regione Sicilia peraltro non ancora pervenuto;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1995 al 31 agosto 1995 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica, fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per il trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o di pubblico interesse;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di pubblica utilità o di pubblico interesse.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:

a) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni esistenti sull'isola, anche non stabilmente residenti, limitatamente ad un autoveicolo ed un motociclo per nucleo familiare;

b) veicoli i cui proprietari trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno anche mediante biglietti di viaggio navali di andata e ritorno da e per Palermo;

c) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aereoporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

d) autoveicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 540.000 a L. 2.160.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 4 gennaio 1995;

Art. 5.

Il prefetto di Palermo è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 12 luglio 1995

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 366

95A4261

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 luglio 1995.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1995 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

Visti i decreti ministeriali in data 1° giugno 1995 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 13 giugno 1995 che fissano per l'anno 1995 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a*), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1995 è parificato al salario relativo all'anno 1995 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con i decreti ministeriali 1° giugno 1995 indicati nel preambolo.

Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4265

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 6 luglio 1995.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti.

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti gli articoli 3 e 4 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248;

Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990, in materia di procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti;

Sentiti il consiglio di presidenza ed il consiglio di amministrazione;

DELIBERA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti, sia che conseguano a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza della Corte dei conti devono concludersi con un provvedimento emanato nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo od ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il presente regolamento è diretto, altresì, per quanto riguarda il diritto di informazione degli interessati, alle sezioni di controllo, agli uffici di controllo, alle delegazioni regionali, alle segreterie delle sezioni giurisdizionali e delle procure. I direttori dei predetti uffici cureranno, entro trenta giorni dalla richiesta, la comunicazione agli interessati delle notizie sullo stato delle procedure relative.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Corte dei conti abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Corte dei conti, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla Corte dei conti, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e dell'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di auto certificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del

procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, negli albi appositamente istituiti in tutte le sedi della Corte dei conti.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso ciascuna delle sedi della Corte dei conti sono rese note, mediante affissione negli albi di cui al precedente art. 4, comma 2, o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. L'atto di intervento dei soggetti di cui al comma precedente deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve la comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, la Corte dei conti provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera la Corte dei conti dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto al controllo deve essere indicato l'organo competente al controllo medesimo ed i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale la Corte dei conti deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Corte dei conti può procedere indipendentemente dall'acquisizione del pare-

re. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può, comunque, essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma dello stesso art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il presidente della Corte dei conti individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; prevede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento.

3. Fino a che il presidente della Corte dei conti non avrà provveduto in via generale nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta a individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Pareri e valutazioni facoltativi

1. Quando la Corte dei conti, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa tale determinazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è l'organo o ufficio competente indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni tre anni, la Corte dei conti verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento è reso pubblico mediante forme e modalità stabilite dalla Corte dei conti. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso. Per i procedimenti in corso alla stessa data, i termini di conclusione dei procedimenti si applicano solo qualora non siano ancora trascorsi i tempi massimi indicati per ciascuna tipologia.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Così deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 6 luglio 1995.

Il Presidente: COLTELLI

ALLEGATO

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	*Note*
1	Trasferimenti, assegnazioni, cessazioni di sedi e di funzioni; promozioni di magistrati	Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza	Legge 13-4-1988, n. 117	90 giorni	
2	Collocamenti fuori ruolo di magistrati per servizi d'istituto e rientri in ruolo	Id.	D.L. 5-5-1948, n. 589, art. 7 D.L. 6-5-1948, n. 655, art. 10 Legge 11-3-1953, n. 87, art. 7 Legge 20-12-1961, n. 1345, art. 7 D.P.R. 29-12-1973, n. 1092, art. 166, comma 5 D.P.R. 25-11-1975, n. 902, art. 37 D.P.R. 16-1-1978, n. 21, art. 11 D.P.R. 24-3-1981, n. 145, art. 21 Legge 13-5-1983, n. 197, art. 10 Legge 9-3-1989, n. 88, artt. 10 e 55 D.L. 14-4-1994, n. 236, art. 2	60 giorni	
3	Collocamenti fuori ruolo di magistrati per servizi non d'istituto e rientri in ruolo	Id.	R.D. 12-7-1934, n. 1214, art. 7 Legge 21-3-1953, n. 161, art. 8 (e altre norme che possono interessare occasionalmente magistrati della Corte)	120 giorni	
4	Assegnazione di funzioni di controllo negli enti sovvenzionati dallo Stato a magistrati	Id.	Legge 21-3-1958, n. 259, art. 12	90 giorni	
5	Nomina commissioni di concorsi a posti di referendario	Id.	Legge 13-4-1988, n. 117	90 giorni	
6	Riammissione in servizio di magistrati	Id.	Legge 13-4-1988, n. 117	180 giorni	
7	Dispensa dal servizio di magistrati per motivi di salute	Id.	R.D. 12-10-1933, n. 1364, art. 58	180 giorni	
8	Decadenza dal servizio di magistrati	Id.	R.D. 12-10-1933, n. 1364, art. 53	90 giorni	
9	Conferimento di incarichi ai magistrati per mezzo di procedure concorsuali	Id.	Legge 13-4-1988, n. 117	60 giorni	
10	Conferimento incarichi ai magistrati per mezzo di interpello urgente	Id.	Legge 13-4-1988, n. 117	30 giorni	
11	Designazione di magistrati per presiedere commissioni d'esame e/o commissioni elettorali nell'ambito delle amministrazioni statali e per il conferimento di incarichi fungibili gratuiti o con compenso inferiore a un milione di lire annue lorde	Id.	Legge 13-4-1988, n. 117 (albo art. 5 e albo art. 6 dei criteri)	30 giorni	
12	Autorizzazione a magistrati per accettazione incarichi	Id.	Legge 13-4-1988, n. 117	60 giorni	
13	Conferimento a magistrati di titoli onorifici in occasione del collocamento a riposo	Id.	R.D. 12-10-1933, n. 1364, art. 79	60 giorni	
14	Pareri per nomine governative di consiglieri	Id.	R.D. 12-7-1934, n. 1214	60 giorni	
15	Congedi straordinari e aspettative di magistrati	Id.	D.P.R. 10-1-1957, n. 3, artt. 37 e 68 Legge 19-2-1981, n. 27, art. 3; legge 6-8-1984, n. 425, art. 2 Legge 30-12-1971, n. 1204; legge 24-12-1993, n. 537	90 giorni	

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
16	Parere riguardante il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità	Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza	D.P.R. 30-12-1981, n. 834 D.L. 21-9-1987, n. 387, con legge 20-11-1987, n. 472 D.P.R. 30-4-1994, n. 349	120 giorni	
17	Parere riguardante l'attribuzione di equo indennizzo a magistrati	Id.	D.P.R. 3-5-1957, n. 686 D.P.R. 30-4-1994, n 349	120 giorni	
18	Comunicazione dei deliberati del Consiglio di Presidenza	Id.	Legge 13-4-1988, n. 117	45 giorni	
19	Rilascio documento di riconoscimento	Segretariato generale - Ufficio I	D.P.R. 28-7-1967, n. 851	8 giorni	
20	Rilascio tessere della biblioteca Corte dei conti	Id.	Circ. sovr. bibl. 26-5-1994	5 giorni	
21	Recepimento di accordi di negoziazione decentrata	Id.	R.D. 12-7-1934, n. 1214; R.D. 12-10-1933, n. 1364 Legge 11-7-1980, n. 312; legge 29-3-1983, n. 93 D.P.R. 8-5-1987, n. 266; D.P.R. 17-1-1990, n. 44 D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 e s.m.		Il termine è stabilito dalla normativa di riferimento
22	Decreto di sospensione cautelare:	Segretariato generale - Ufficio II			
	a) Obbligatoria	Id.	Art. 27, 1° comma, C.C.N.L. (Ministeri) - P.P.C.M. 3-3-1995	45 giorni	
	b) Facoltativa in pendenza di procedimento penale	Id.	Art. 27, 2° comma, C.C.N.L. (Ministeri) - P.P.C.M. 3-3-1995	90 giorni	
	c) Facoltativa in corso di procedimento disciplinare	Id.	Art. 26, C.C.N.L. (Ministeri) - P.P.C.M. 3-3-1995	120 giorni	
23	Procedimento disciplinare:	Id.	Art. 59 D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 Artt. 23, 24 e 25 C.C.N.L. (Ministeri) - P.P.C.M. 3-3-1995		
	a) 1° grado	Id.	Id.	120 giorni	Il termine è stabilito dalla normativa di riferimento
	b) 2° grado	Id.	Id.	90 giorni	
	c) In dipendenza di sentenza penale	Id.	Art. 25, comma 6, C.C.N.L. (Ministeri) - P.P.C.M. 3-3-1995	180 giorni	
24	Aggiornamento stato matricolare	Id.	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	60 giorni	Il termine decorre dall'acquisizione dell'atto o del documento
25	Rilascio stato matricolare	Id.	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni	
26	Inserimento di atti e documenti al fascicolo personale	Id.	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	60 giorni	Il termine decorre dall'acquisizione dell'atto o del documento
27	Rilascio copie decreti ed altri atti del fascicolo personale	Id.	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni	
28	Trasmissione dei fascicoli personali alle amministrazioni di dipendenti cessati	Id.	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	90 giorni	
29	Conferma titoli di studio . . .	Id.		30 giorni	
30	Inquadramento in diverso profilo professionale della stessa qualifica funzionale	Id.	Art. 5, comma 14, D.P.R. 17-1-1990, n. 44	120 giorni	
			Art. 4, comma 9, Legge 11-7-1980, n. 312	50 giorni	Termine per l'invio della documentazione alla Commissione ex art. 10, legge 11-7-1980, n. 312
				90 giorni	Il termine decorre dal ricevimento della delibera della Commissione ex art. 10, legge 11-7-1980, n. 312

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
31	Mutamento di mansioni per inidoneità fisica:	Segretariato generale - Ufficio II	Art. 25 e art. 31 D.P.R. 28-12-1970, n. 1077 Art. 29 D.P.R. 8-5-1987, n. 266		
	a) Richiesta di accertamenti sanitari		Id.	50 giorni	Termine per la richiesta di accertamenti sanitari
	b) Dopo il ricevimento degli accertamenti sanitari		Id.	90 giorni	Il termine decorre dal ricevimento degli accertamenti sanitari
32	Inquadramento nella qualifica e nel profilo del personale proveniente da altre amministrazioni	Id.	Art. 199, commi 1 e 6, D.P.R. 10-1-1957, n. 3 D.P.C.M. 5-8-1988, n. 325	30 giorni	Termine per la richiesta della documentazione relativa al precedente rapporto d'impiego
			Id.	60 giorni	Il termine decorre dalla data di ricevimento della documentazione relativa al precedente rapporto d'impiego
			Art. 199, commi 2, 4 e 6, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni	Termine per la richiesta della documentazione relativa al precedente rapporto d'impiego e per la richiesta di ampliamento delle dotazioni organiche
			Id.	120 giorni	Il termine decorre dalla data di ricevimento della documentazione relativa al precedente rapporto d'impiego, nonché del D.P.C.M. di ampliamento delle dotazioni organiche
33	Provvedimenti per i casi di incompatibilità	Id.	Art. 60, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	60 giorni	
34	Aspettativa per mandato amministrativo	Id.	Legge 27-12-1985, n. 816	35 giorni	
35	Permessi non retribuiti amministratori locali	Id.	Legge 27-12-1985, n. 816	60 giorni	
36	Modifica di generalità	Id.	Codice civile	30 giorni	
37	Comando di personale della Corte presso altra amministrazione	Id.	Art. 34, D.P.R. 28-12-1970, n. 1077	90 giorni	
38	Collocamento fuori ruolo presso altra amministrazione	Id.	Art. 58 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	120 giorni	
39	Cancellazione dal ruolo	Id.	Art. 65 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	90 giorni	
40	Nomina in ruolo a fine periodo di esperimento	Id.	Art. 10 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	90 giorni	
41	Esonero dal periodo di prova	Id.	Art. 10, comma 5, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	60 giorni	
42	Rapporto informativo annuale	Id.	Art. 42 D.P.R. 10-1-1957, n. 3 Artt. 36 e 37 D.P.R. 28-12-1970, n. 1077	360 giorni	
43	Permessi retribuiti per tipologie varie	Id.	Art. 37 D.P.R. 10-1-1957, n. 3 Art. 18 C.C.N.L. (Ministeri) - P.P.C.M. 3-3-1995	45 giorni	
44	Autorizzazione all'effettuazione delle cure climatiche e termali	Id.	Art. 13 legge 11-11-1983, n. 638	30 giorni	
45	Permesso in applicazione della legge per la tutela della maternità	Id.	Legge 30-12-1971, n. 1204 Art. 18, comma 7, C.C.N.L. (Ministeri) - P.P.C.M. 3-3-1995	90 giorni	
46	Collocamento in aspettativa per:	Id.			
	a) Servizio militare.	Id.	Art. 67 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni	
	b) Motivi di famiglia	Id.	Art. 69 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	90 giorni	
	c) Ricongiungimento del coniuge	Id.	Legge 26-6-1985, n. 333; legge 11-2-1980, n. 26	90 giorni	

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	*Note*
47	Assenze per malattia.	Segretariato generale - Ufficio II	Art. 68 D.P.R. 10-1-1957, n. 3 Art. 21 C.C.N.L. (Ministeri) - P.P.C.M. 3-3-1995	30 giorni	
48	Provvedimenti per assenza ingiustificata alla visita fiscale	Id.	Legge 11-11-1983, n. 638	90 giorni	
49	Rilascio attestati di servizio. .	Id.	Art. 29 D.P.R. 3-5-1957, n. 686	30 giorni	
50	Preposizione ad uffici dirigenziali	Id.	D.P.R. 30-6-1972, n. 748 Art. 19 D.Lgs. 3-2-1993, n. 29	30 giorni	
51	Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità	Id.	Art. 129 D.P.R. 10-1-1957, n. 3 Art. 21, C.C.N.L. (Ministeri) - P.P.C.M. 3-3-1995	150 giorni	Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie
52	Decadenza dal servizio per incompatibilità	Id.	Art. 60 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	90 giorni	
53	Decadenza dall'impiego	Id.	Art. 127 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	90 giorni	
54	Trasformazione del rapporto di lavoro	Id.	Art. 7 L. 29-12-1988, n. 554; D.P.C.M. 17-3-1989, n. 117; art. 15 C.C.N.L. (Ministeri); P.P.C.M. 3-3-1995	90 giorni	
55	Permessi per l'esercizio del diritto allo studio	Id.	Art. 3 D.P.R. 23-8-1988, n. 395	30 giorni	
56	Aspettativa per particolari condizioni psico-fisiche	Id.	Art. 18 D.P.R. 17-1-1990, n. 44	60 giorni	
57	Autorizzazione a svolgere incarichi non d'istituto	Id.	Art. 60 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	60 giorni	
58	Provvedimenti a seguito di mancato recupero di ritardi e permessi	Id.	Art. 13 D.P.R. 8-5-1987, n. 266; art. 20 C.C.N.L. (Ministeri); P.P.C.M. 3-3-1995	60 giorni	
59	Assunzione per chiamata diretta	Id.	L. 2-4-1968, n. 482; L. 11-7-1980, n. 312; D.P.R. 10-1-1957, n. 3; art. 36, D.Lgs. 3-2-1993, n. 29	190 giorni	
60	Concorso per titoli ed esami (carriera di magistratura)	Id.	R.D. 12-7-1934, n. 1214; R.D. 12-10-1933, n. 1364; L. 20-12-1961, n. 1345; L. 2-4-1979, n. 97	390 giorni	Il termine inizia con la pubblicazione del bando e si conclude con la nomina dei vincitori
61	Concorso a dirigente.	Id.	L. 10-7-1984, n. 301; D.Lgs. 3-2-1993, n. 29; D.P.C.M. 21-4-1994, n. 439; art. 28, D.Lgs. 3-2-1993, n. 29; D.P.R. 9-5-1994, n. 487	360 giorni	Il termine inizia con la pubblicazione del bando e si conclude con la nomina dei vincitori
62	Procedure di accesso alle qualifiche funzionali (contratti individuali di lavoro)	Id.	D.P.R. 10-1-1957, n. 3; L. 11-7-1980, n. 312; D.P.C.M. 10-1-1986; artt. 36 e ss. D.Lgs. 3-2-1993, n. 29; D.P.R. 9-5-1994, n. 487	390 giorni	Il termine inizia con la pubblicazione del bando e si conclude con la stipula del contratto
63	Selezioni per accesso alle qualifiche funzionali II, III, IV (contratti individuali di lavoro)	Id.	L. 28-2-1987, n. 56	390 giorni	Salvo termini maggiori in relazione alle comunicazioni degli Uffici circoscrizionali del Ministero del lavoro, competenti per territorio. Il termine inizia con la pubblicazione del bando e si conclude con la stipula del contratto
64	Riammissione in servizio (personale amministrativo)	Id.	Art. 132 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	180 giorni	
65	Rilascio certificazioni relative a procedure concorsuali	Id.	D.P.R. 10-1-1957, n. 3; D.P.R. 3-5-1957, n. 686	45 giorni	

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
66	Procedimenti di mobilità.....	Segretariato generale - Ufficio II	D.P.R. 10-1-1957, n. 3; D.P.C.M. 5-8-1988, n. 325; artt. 34 e 35, D.Lgs. 3-2-1993, n. 29; D.P.C.M. 16-9-1994, n. 716	130 giorni	Il termine decorre dalla pubblicazione del bando. Non comprende la durata del correlato procedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
67	Determinazione e rideterminazione del trattamento economico del personale di magistratura e amministrativo:	Segretariato generale Ufficio III	Magistratura: L. 19-2-1981, n. 27; L. 6-8-1984, n. 425; L. 13-4-1988, n. 117; L. 9-8-1991, n. 265; L. 24-12-1993, n. 537; L. 23-12-1994, n. 724. Amministrativo: D.P.R. 10-1-1957, n. 3; art. 43 L. 20-12-1961, n. 1345; D.P.R. 30-6-1972, n. 748; D.L. 2-9-1982, n. 681 conv. L. 20-11-1982, n. 869; L. 17-4-1984, n. 79; D.P.R. 8-5-1987, n. 266; D.P.R. 17-9-1987, n. 494; D.P.C.M. 5-8-1988, n. 325; D.L. 24-11-1990, n. 344 conv. L. 23-1-1991, n. 21; D.P.R. 17-1-1990, n. 44; C.C.N.L. (Ministeri); P.P.C.M. 3-3-1995		
	a) A seguito di nomina, promozione, procedure di mobilità, trasferimenti da altra amministrazione e riammissioni in servizio	Id.		120 giorni	Secondo il turno cronologico di trattazione della pratica
	b) Applicazione definitiva disposizioni legislative di carattere generale e/o di natura particolare	Id.		660 giorni	Id.
	c) Applicazione decisioni e sentenze giurisdizionali comportanti ricostruzioni di carriera	Id.		360 giorni	Id.
68	Riconoscimento benefici combattentistici, militari e per invalidità dipendenti da causa di servizio	Id.	Artt. 43 e 44 R.D. 30-9-1922, n. 1290 e s.m.; L. 5-12-1941, n. 1508; L. 15-7-1950, n. 539; L. 24-5-1970, n. 336; L. 9-10-1971, n. 824; L. 24-12-1986, n. 958	90 giorni	
69	Attribuzioni economiche per:				
	a) Indennità di seconda lingua	Id.	L. 23-10-1961, n. 1165; D.P.R. 18-8-1964, n. 807; L. 13-8-1980, n. 454	60 giorni	
	b) Aumenti biennali per evento demografico	Id.	R.D.L. 21-8-1937, n. 1542 conv. L. 3-1-1939, n. 1; L. 4-1-1968, n. 15	60 giorni	
	c) Assegni per il nucleo familiare	Id.	D.L.L. 21-11-1945, n. 722; L. 27-12-1983, n. 730; D.L. 13-3-1988, n. 69 conv. L. 13-5-1988, n. 153	60 giorni	
	d) Detrazioni soggettive di imposta	Id.	D.P.R. 22-12-1986, n. 917	60 giorni	
70	Trattamento retributivo fisso mensile:				
	a) Prima liquidazione	Id.	D.P.R. 10-1-1957, n. 3; D.P.R. 22-12-1986, n. 917;	60 giorni	
	b) Cessazione, riduzione, sospensione e ritenute trattamento economico	Id.	R.D.L. 19-1-1939, n. 295; art. 50 L. 18-3-1968, n. 249; art. 14 D.P.R. 28-12-1970, n. 1079;	30 giorni	

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
	c) Conguagli e arretrati:	Segretariato generale - Ufficio III	Art. 29 D.P.R. 29-12-1973, n. 600; art. 36; D.P.R. 26-10-1972, n. 637; art. 20 L. 4-1-1968, n. 15		
	1) Singoli	Id.		60 giorni	Il termine decorre dalla data del decreto economico
	2) Collettivi.............	Id.		180 giorni	Id.
71	Rimborso alle amministrazioni autonome ed ente poste di emolumenti* corrisposti al personale comandato	Id.	D.P.R. 10-1-1957, n. 3; L. 25-10-1989, n. 355; L. 29-1-1992, n. 58; L.P. Trento 29-4-1983, n. 124; L.P. Bolzano 3-7-1959, n. 6; L.R. Trentino A.A. 7-9-1958, n. 23	130 giorni	
72	Trattamento economico accessorio:				
	a) Liquidazione indennità di rischio	Id.	Art. 4 L. 15-11-1973, n. 734; D.P.R. 15-5-1975, n. 146	60 giorni	
	b) Liquidazione indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	Id.	L. 3-6-1971, n. 397; art. 9 L. 23-3-1985, n. 113	60 giorni	Il termine indicato decorre dalla data in cui perviene la richiesta all'ufficio
	c) Liquidazione indennità giudiziaria al personale comandato	Id.	L. 15-2-1989, n. 51	90 giorni	Id.
	d) Liquidazione maggiorazione compenso incentivante	Id.	Art. 10 D.P.R. 25-6-1983, n. 344; D.P.C.M. 13-4-1984	60 giorni	Id.
	e) Liquidazione compenso lavoro straordinario	Id.	Art. 19 L. 15-11-1973, n. 734; D.P.R. 22-7-1977, n. 422; L. 22-7-1978, n. 385; art. 12 D.P.R. 25-6-1983, n. 344; L. 17-4-1984, n. 79; D.L. 11-1-1985, n. 2 conv. L. 8-3-1985, n. 72; artt. 15, 49 e 50 D.P.R. 8-5-1987, n. 266	90 giorni	Il termine decorre dalla data di approvazione dei risultati dei progetti da parte del nucleo di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 266/87 e dalla data di ricezione della richiesta per i servizi particolari
	f) Liquidazione equo-indennizzo	Id.	D.P.R. 10-1-1957, n. 3; D.P.R. 3-5-1957, n. 686; L. 11-7-1980, n. 312; L. 20-11-1987, n. 472; D.P.R. 30-12-1981, n. 384, tab. A	90 giorni	Il termine indicato decorre dalla data in cui perviene la richiesta all'ufficio
	g) Liquidazione spese per cure	Id.	D.P.R. 10-1-1957, n. 3; D.P.C.M. 5-7-1965	90 giorni	
	h) Liquidazione parcelle per accertamenti sanitari all'interno e all'estero	Id.	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	180 giorni	
	i) Liquidazione indennità di trasferimento	Id.		60 giorni	
	l) Liquidazione indennità di comando	Id.	L. 6-12-1950, n. 1039; art. 18 L. 29-6-1951, n. 489; L. 18-12-1973, n. 836; D.P.R. 16-1-1978, n. 513; L. 26-7-1978, n. 417; art. 6 L. 19-2-1981, n. 27; D.P.R. 23-8-1988, n. 395	60 giorni	
	m) Liquidazione indennità di prima sistemazione e rimborso trasporto masserizie	Id.	Id.	60 giorni	
	n) Liquidazione trattamento di missione	Id.	Id.	90 giorni	
73	Liquidazione gettoni di presenza organi collegiali e varie:				
	a) Compensi ai docenti dei corsi di formazione	Id.	D.P.R. 21-4-1972, n. 472	90 giorni	
	b) Gettoni di presenza	Id.	L. 4-11-1950, n. 888; D.P.R. 11-1-1956, n. 5; L. 5-6-1967, n. 417; L. 14-8-1971, n. 1031	90 giorni	

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
	c) Gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di presidenza	Segretariato generale - Ufficio III	L. 12-7-1934, n. 195 e s.m.	90 giorni	
	d) Spese per partecipazione a convegni, congressi, mostre	Id.	R.D. 12-7-1934, n. 1214	90 giorni	
	e) Liquidazione interventi assistenziali a favore del personale	Id.	Art. 15 D.P.R. 8-5-1987, n. 266; D.P.R. 17-9-1987, n. 494	40 giorni	Il termine decorre dalla data di ricevimento del verbale della apposita commissione
	f) Pagamento rivalutazione monetaria ed interessi legali	Id.	Art. 529 c.p.c.; art. 150 disp. att. c.p.c.	180 giorni	
	g) Spese per liti ed arbitraggi	Id.	R.D. 30-10-1933, n. 1611; R.D. 12-7-1934, n. 1214	120 giorni	
	h) Spese di giustizia.........	Id.	R.D. 12-7-1934, n. 1214; D.L. 15-11-1993, n. 453 conv. L. 14-1-1994, n. 19	120 giorni	
74	Collocamento a riposo per limiti d'età	Segretariato generale - Ufficio IV	Art. 4 D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	30 giorni	
75	Collocamento a riposo a domanda	Id.	Art. 2 L. 15-2-1958, n. 46	30 giorni	
76	Collocamento a riposo per dimissioni	Id.	Artt. 124 e 125 D.P.R. 10-1-1957, n. 3	30 giorni	
77	Costituzione della posizione assicurativa	Id.	L. 2-4-1958, n. 322	90 giorni	
78	Liquidazione dell'«una tantum»	Id.	Art. 42 D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	30 giorni	
79	Computo non oneroso periodi pre-ruolo	Id.	Art. 1 e 12 D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	90 giorni	
80	Ricongiunzione non onerosa periodi pre-ruolo	Id.	Artt. 113 e 114 D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	80 giorni	
81	Ricongiunzione periodi assicurativi	Id.	L. 7-2-1979, n. 29	180 giorni	
82	Riscatto oneroso di periodi e servizi pre-ruolo	Id.	Artt. 13 e 14 D.P.R. 29-12-1973, n. 1092; L. 29-4-1976, n. 177; L. 29-11-1982, n. 881	220 giorni	
83	Riscatto a fini di buonuscita	Id.	Art. 15 D.P.R. 29-12-1973, n. 1032	180 giorni	
84	Conferimento della pensione privilegiata ordinaria	Id.	D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	120 giorni	
85	Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni	Id.	D.P.R. 30-4-1994, n. 349		Il termine è stabilito dalla normativa di riferimento
86	Riconoscimento del diritto ad equo indennizzo	Id.	D.P.R. 30-4-1994, n. 349		Il termine è stabilito dalla normativa di riferimento
87	Revisione dell'equo indennizzo	Id.	D.P.R. 30-4-1994, n. 349	90 giorni	
88	Determinazione oneri pensionistici a carico di diverse amministrazioni	Id.	Art. 104 D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	180 giorni	
89	Rimborso spese di cura personale di magistratura e dirigenziale	Id.	D.P.R. 30-4-1994, n. 349	50 giorni	
90	Attribuzione e rideterminazione del trattamento provvisorio di quiescenza	Id.	D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	80 giorni	
91	Liquidazione e riliquidazione trattamento definitivo di quiescenza	Id.	D.P.R. 29-12-1973, n. 1092	120 giorni	
92	Liquidazione e riliquidazione indennità di buonuscita	Id.	D.P.R. 29-12-1973, n. 1032	60 giorni	

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
93	Contratti di locazione passiva:	Servizio di provveditorato	R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827; L. 27-7-1978, n. 392 e s.m. Delib. sezioni riunite 14/15-7-1994 (Regolamento concernente l'autonomia finanziaria della Corte dei conti)		
	a) Adempimenti servizio provveditorato	Id.	Id.	150 giorni	Atto iniziale: indagine di mercato; atto finale: approvazione contratto
	b) Visto di congruità ufficio tecnico	Id.	Id.	45 giorni	
	c) Parere commissione consultiva ex art. 7, comma 3, del regolamento di autonomia finanziaria	Id.	Id.	30 giorni	
94	Adeguamento del canone	Id.	Id.	30 giorni	
95	Liquidazione canoni di locazione	Id.	Id.	30 giorni	
96	Acquisto in economia di beni e servizi:	Id.	R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827; D.P.R. 26-7-1984, n. 471; Delib. sezioni riunite 14/15-7-1994		
	a) Adempimenti servizio provveditorato	Id.	Id.	60 giorni	Atto iniziale: richiesta preventivo o invito; atto finale: stipula contratto
	b) Visto di congruità ufficio tecnico	Id.	Id.	30 giorni	
	c) Parere commissione consultiva ex art. 7, comma 3, del regolamento	Id.	Id.	30 giorni	
	d) Collaudo	Id.	Id.	30 giorni	
97	Liquidazione spese per acquisti in economia di beni e servizi	Id.	R D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827; D.P.R. 26-7-1984, n. 471; Delib. sezioni riunite 14/15-7-1994	30 giorni	
98	Acquisto in economia di materiale informatico e manutenzione apparecchiature:	Id.	R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827; D.P.R. 26-7-1984, n. 471 e s.m.; D.Lgs. 12-2-1993, n. 39		
	a) Adempimenti del servizio di provveditorato	Id.	Id.	90 giorni	Atto iniziale: richiesta preventivi; atto finale: decreto impegno spesa
	b) Visto di congruità Ufficio tecnico o parere Autorità per l'informatica	Id.	Id.	45 giorni	
	c) Collaudo	Id.	Id.	30 giorni	
99	Liquidazione spese per acquisti in economia di materiale informatico e manutenzione apparecchiature	Id.	Id.	30 giorni	
100	Contratti per fornitura di beni e servizi ai sensi della normativa comunitaria	Id.	R.D. 18-11-1923, n. 2440; D.M. Tesoro 28-10-1985; Dir. Cee 92/50; D.L. 24-7-1992, n. 358; L. 25-1-1994, n. 82; Delib. sezioni riunite 14/15-7-1994		255 giorni complessivi
	a) Adempimenti servizio provveditorato	Id.	Id.	90 giorni	Atto iniziale: pubblicazione bando di gara; Atto finale: approvazione contratto
	b) Adempimenti commissione scelta contraente ex art. 29, comma 5, del regolamento	Id.	Id.	60 giorni	

	Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
	c) Ufficio tecnico (redazione capitolati tecnici)	Servizio di provveditorato	R.D. 18-11-1923, n. 2440; D.M. Tesoro 28-10-1985; Dir. Cee 92/50; D.L. 24-7-1992, n. 358; L. 25-1-1994, n. 82; Delib. sezioni riunite 14/15-7-1994	45 giorni	
	d) Parere commissione consultiva ex art. 7, comma 3, del regolamento	Id.	Id.	30 giorni	
	e) Collaudo	Id.	Id.	30 giorni	
101	Liquidazione spese per forniture di beni e servizi ai sensi della normativa comunitaria	Id.	R.D. 18-11-1923, n. 2440; D.M. Tesoro 28-10-1985; Dir. Cee 92/50; D.L. 24-7-1992 n. 358; L. 25-1-1994 n. 82; Delib. sezioni riunite 14/15-7-1994	30 giorni	
102	Registrazione atti d'impegno	Servizio di ragioneria	R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827; D.P.R. 20-4-1994, n. 367; Delib. sezioni riunite 14/15-7-1994	15 giorni	
103	Controllo e riscontro contabile su:	Id.	R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827; D.P.R. 20-4-1994, n. 367; Delib. sezioni riunite 14/15-7-1994		
	a) Provvedimenti contrattuali.	Id.	Id.	30 giorni	
	b) Provvedimenti non contrattuali	Id.	Id.	30 giorni	
	c) Provvedimenti relativi al personale	Id.	Id.	30 giorni	
	d) Titoli di spesa.	Id.	Id.	30 giorni	

95A4275

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali».

Il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 1995.

95A4341

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica degli articoli 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — i testi modificati degli articoli 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli articoli 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1993, sono modificati nei testi di cui appresso:

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992, unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari soleggiati, preferibilmente calcarei, o calcareo-argillosi, con l'esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondo valle o pianeggianti, leggeri od umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a quintali 100, pari ad un massimo di 75 ettolitri di vino per ettaro.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

I vigneti di nuova iscrizione all'albo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a quattro mila.

La regione Piemonte, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 fissando un limite inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, ai sensi della legge n. 164/1992, dandone comunicazione immediata al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini ed alle Camere di commercio competenti per territorio.

Le uve devono assicurare, anche attraverso una preventiva cernita, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9% per il vino «Asti spumante» e del 10% per il «Moscato d'Asti».

Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino «Moscato d'Asti» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,5%.

La regione Piemonte è delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate all'art. 3, delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata considerata tale, quanto disposto dal precedente comma. La regione Piemonte inoltre, di anno in anno, su rischiesta del consorzio volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 164/1992, può stabilire, prima della vendemmia, il livello di acidità, il profilo ed il contenuto aromatico minimi delle uve.

Art. 5. — Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'ambito della circoscrizione territoriale delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare:

cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta ed aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, refrigerazioni, anche conseguenti a fermentazioni atte ad ottenere il giusto rapporto fra alcole effettivo e zuccheri residui, sino al momento della presa di spuma per il vino o «Asti Spumante» e fino al momento dell'imbottigliamento per il «Moscato d'Asti».

La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art.1 non deve essere superiore al 75%.

Eventuali eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato bianco prodotte in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato.

La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti Spumante», da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare.

Il processo di lavorazione per la presa di spuma, compreso il periodo di affinamento, non può avere una durata inferiore a mesi uno.

Le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini D.O.C.G. «Moscato d'Asti» e «Asti spumante» devono essere effettuate nel territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino.

È in facoltà del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Milano o nel restante territorio di quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, «Asti spumante» e «Moscato d'Asti».

È vietata per i vini D.O.C.G. di cui all'art. 1 la gassificazione artificiale, parziale o totale, e per la loro conservazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se tali pratiche sono consentite a titolo generale dalle vigenti norme comunitarie e nazionali.

È consentito che il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato entro il 30 giugno successivo alla vendemmia alla elaborazione della denominazione di origine controllata e garantita «Asti spumante», qualora corrisponda alle caratteristiche previste dal presente disciplinare. È vietata l'operazione inversa.

La regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi, delle uve, anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1.

Art. 6. — Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fragrante;

sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% al 6,5%;

acidità totale minima: 5 per mille.

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

pressione e CO_2 fino a 1,7 Bar.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti Spumante», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, persistente;

limpidezza: brillante;

colore: da paglierino a dorato assai tenue;

odore: caratteristico, spiccato, delicato;

sapore: aromatico, caratteristico, delicatamente dolce, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui svolto compreso nei limiti dal 7% al 9,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

È in facoltà del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, su specifica richiesta del consorzio volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 164/1992 e qualora ciò sia richiesto da esigenze mercantili di Paesi esteri, consentire lievi varianti ai parametri di cui ai commi precedenti.

95A4324

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1995

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1995 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento stra conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFEREN
Fondo di cassa al 31 dicembre 1994		275.634.190.751		
Gestione di bilancio	Entrate finali	180.396.276.391.492		— 80.603.9
	Spese finali		261.000.242.547.818	
	Rimborso di prestiti		80.277.974.455.159	
	Accensione di prestiti	127.373.372.502.961		
	TOTALE	307.769.648.894.453	341.278.217.002.977	— 33.508.5
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.448.704.474.468.255	1.377.478.203.701.902	71.226.2
	Crediti di tesoreria (a)	522.500.834.539.786	560.220.263.189.952	— 37.719.4
	TOTALE	1.971.205.309.008.041	1.937.698.466.891.854	33.506.8
	TOTALE COMPLESSIVO	2.279.250.592.093.245	2.278.976.683.894.831	
Fondo di cassa al 31 maggio 1995			273.908.198.414	
	TOTALE A PAREGGIO	2.279.250.592.093.245	2.279.250.592.093.245	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1994	Al 31 maggio 1995	VARIAZIO (+ miglioram peggioram
Fondo di cassa	275.634.190.751	273.908.198.414	1.7
Crediti di tesoreria	449.948.430.995.807	487.667.859.645.973	37.719.4
TOTALE	450.224.065.186.558	487.941.767.844.387	37.717.7
Debiti di tesoreria	902.439.836.528.272	973.666.107.294.625	— 71.226.2
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 452.215.771.341.714	— 485.724.339.450.238	— 33.508.5

(a) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 maggio 1995: L. 1.893.159.

Il dirigente: CATULLO *Il direttore generale:* D

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1995

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I Entrate tributarie	160.735.000.000.000 *				
TITOLO II Entrate extra tributarie	19.503.343.573.179 *				
ENTRATE CORRENTI .	180.238.343.573.179 *	TITOLO I -- Spese correnti	237.366.473.002.979	Risparmio pubblico	— 57.128.129.429.800 *
TITOLO III Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	157.932.818.313 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	23.633.769.544.839		
ENTRATE FINALI . . .	180.396.276.391.492	SPESE FINALI . . .	261.000.242.547.818	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 80.603.966.156.326
		TITOLO III – Rimborso di prestiti	80.277.974.455.159		
ENTRATE FINALI . . .	180.396.276.391.492	SPESE COMPLESSIVE .	341.278.217.002.977	Ricorso al mercato.....	— 160.881.940.611.485
TITOLO IV Accensione di prestiti............	127.373.372.502.961				
ENTRATE COMPLESSIVE..................	307.769.648.894.453	SPESE COMPLESSIVE .	341.278.217.002.977	Saldo di esecuzione del bilancio	- 33.508.568.108.524

* Dati provvisori

95A4295

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce						Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO						
I In cassa	L.			2.759.103.614.672		
II In deposito all'estero	»			27.282.771.084.172	30.041.874.698.844	
CREDITI IN ORO (IME)	L.				11.015.382.763.566	
CASSA	»				6.014.692.072	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio	L.			212.323.841.039		
II Anticipazioni:						
in conto corrente	L.		2.174.403.369.723			
a scadenza fissa	»		7.856.784.790.225			
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»			10.031.188.159.948		
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.				10.243.512.000.987	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU	L.			7.135.228.695.890		
II Altre attività:						
biglietti e divise	L.		5.153.700.906			
corrispondenti in conto corrente	»		1.540.246.247.899			
depositi vincolati	»		2.347.755.512.410			
diverse	»		4.865.859.574.987	8.759.015.036.202	15.894.243.732.092	
CREDITI IN DOLLARI (IME)	L.				6.765.660.793.904	
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			21.843.141.709.886		
II Conti speciali	»			8.447.956.742.076	30.291.098.451.962	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:						
I Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993	L.					
II Altri	»			116.717.100	116.717.100	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L.				27.475.862.919.598	
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
in libera disponibilità	L.		105.812.899.314.977			
ex lege 483/93 in libera disponibilità	»		76.205.757.000.000			
per investimento delle riserve statutarie	»		5.115.290.181.426			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		3.055.495.532.103	190.189.442.028.506		
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie	L.		121.307.847.373			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		525.333.829.607	646.641.676.980		
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	302.502.276				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	194.204.989.424	194.507.491.700			
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.196.802.443				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	5.723.750.933	30.920.553.376			
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	625.678.214.127				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	768.245.016.831	1.393.923.230.958	1.619.351.276.034	192.455.434.981.520	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME	»				210.705.090.503	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)						
I Procedure, studi e progettazioni	L.			76.220.255.149		
II Altri oneri pluriennali	»			12.016.768.013	88.237.023.162	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
I Immobili ad uso degli uffici	L.			3.567.304.651.115		
II Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			613.218.704.997		
III Mobili	»			158.011.924.626		
IV Impianti	»			328.870.561.877		
V Monete e collezioni	»			1.749.093.038		
meno: FONDI AMMORTAMENTO	»			1.321.636.102.545	3.347.518.833.108	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				17.917.933.901	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI						
I Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L.					
II Biglietti di banca in fabbricazione	»					
III Altre	»					
PARTITE VARIE						
I Acconti a fornitori	L.			232.672.053.694		
II Debitori diversi:						
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti)	L.		2.893.856.834.669			
altri debitori	»		1.368.759.221.378	4.262.616.056.047		
III Altre	L.			6.394.658.702.355	10.889.946.812.096	
RATEI	L.				4.135.594.004.463	
RISCONTI	»					
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				1.528.859.763.955	
	L.				344.907.981.212.833	
CONTI D'ORDINE						
I Titoli e altri valori	L.			2.347.047.058.104.571		
II Depositari di titoli e valori	»			17.393.590.221.654		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»			124.719.427.144		
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	»			81.017.294.009.951		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)	»			41.190.385.198.589		
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			2.455.549.885.002		
VII Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			2.636.165.309.878	2.491.864.762.156.789	
TOTALE	L.				2.836.772.743.369.622	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.
* Importi in milioni riferiti alla stessa data del mese precedente.

Il Governatore: FAZIO

95A4296

31 maggio 1995

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente *
CIRCOLAZIONE	L.		96 079 936.938 000	
VAGLIA CAMBIARI	»		906.974.441 614	
ALTRI DEBITI A VISTA				
I Ordini di trasferimento	L.	—		
II Altri	»	289 755.223	289.755 223	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	85 451 606 667.330		
II Di altri enti	»	53 663 395.236	85.505.270 062 566	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	6 810.373		
II Società costituende	»	464.446.071		
III Altri	»	15 520.869.216	15.992.125.660	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		86 750.762 888	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		172.210.453	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		8.447 956.742.076	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I Depositi in valuta estera	L.	521 992.159.211		
II Conti dell'estero in lire	»	61.908.319.446		
III Altre	»	—	583.900.478.657	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		17.781.043.557.470	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		-	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		45.873.111.185.026	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		5 924.676.889 930	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		1.047.485 591.444	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		1 535.048.916.500	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	37 295 264 302 361		
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1 200 795.276.401		
III Svalutazione portafoglio	»	234 919 178 078		
IV Oscillazione cambi	»	3 577 059 865.788		
V Adeguamento cambi ex art 104, primo comma, lettera *c)*, T U I R.	»	1 144 704 345 456		
VI Oscillazione titoli	»	6 675 248 131.939		
VII Copertura perdite eventuali	»	2.803 006 748 480		
VIII Assicurazione danni	»	969 691 685 925		
IX Ricostruzione immobili	»	2 423 801 851 969		
X Rinnovamento impianti	»	911 250 000 000		
XI Imposte	»	1 665 973 986 745		
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5 638 471.988 878		
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1.873.832 477		
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1 628 352.287		
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	103 630.000 000	64.647 319.546.784	
PARTITE VARIE				
I Creditori diversi	L.	66 924 770.683		
II Altre	»	1 031.223 369 358	1.098.148.140.041	
RATEI	L.		377.652 264 263	
RISCONTI	»		-	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		3.042.479 088.271	
RISERVA STRAORDINARIA	»		3.272.820.221.749	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304 000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N 408	»		1.278.970 875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67, terzo comma, T U.I.R.	»		31.881.646.078	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		-	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		6 033 033.121.104	
	L.		344.907.981.212.833	
CONTI D'ORDINE				
I Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.347.047 058 104 571		
II Titoli e valori presso terzi	»	17.393 590 221.654		
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	124 719 427 144		
IV Titoli, valute e lire da consegnare (ns vendite a termine)	»	81 017 294 009 951		
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns acquisti a termine)	»	41 190 385 198 589		
VI Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	2 455 549 885.002		
VII Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	2 636 165 309.878	2 491.864 762 156.789	
TOTALE . . .	L.		2 836 772 743 369 622	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 158/A, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Armaroli Umberto, nato il 28 agosto 1913 a Bologna. — «Quale operaio della Sabiem di Bologna esonerato dal servizio militare, sentiva imperioso il bisogno di partecipare alla lotta di liberazione. Organizzava la resistenza in San Giovanni in Persiceto e Calderara di Reno. Coi suoi partigiani occupava l'aeroporto di Borgo Panigale impossessandosi di notevole quantità di armi e munizioni che consentivano ripetute azioni di guerriglia e di sabotaggio. Al termine di una azione che aveva procurato notevoli danni al nemico, per vile delazione, veniva catturato. Sopportava con la fierezza dei forti e col silenzio dei martiri indicibili torture. Pur fiaccato nel fisico, trovava la forza di saltare da una finestra, sfracellandosi sul selciato sottostante». — Borgo Panigale, 7 aprile 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 500/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Masola Fernando, nato il 1° dicembre 1924 a Vigatto. — «In operazione di protezione al fianco della Brigata veniva d'improvviso investito da intenso fuoco incrociato da autoblinde nemiche. Si lanciava allo scoperto con un gruppo di partigiani attraverso il greto del fiume per distrarre l'attenzione del nemico dagli altri reparti della Brigata in movimento, sacrificando in tal modo la propria vita, ma rendendo possibile alla Brigata un vittorioso contrattacco». — Reno di Tizzano, 30 ottobre 1944 (Parma).

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 328/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Di Lenardo Aldo, nato il 26 novembre 1915 a Resia. — «Animato da un purissimo amor patrio, si arruolava nelle formazioni partigiane operanti nel Friuli-Venezia Giulia. Partecipava a tutte le azioni di guerra del suo reparto dando prezioso contributo nella impari lotta, contro la barbarie, con eccezionale valore. Durante la battaglia, per liberare dall'assedio fascista il municipio di Povoletto (Udine), cadeva colpito a morte facendo sacrificio alla Patria della sua giovane vita». — Povoletto (Udine), settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 572/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Cermeli Sergio, nato l'11 giugno 1923 a Trieste. — «Tra i più prestigiosi elementi del movimento antinazista triestino ne diveniva uno dei dirigenti, curando la propaganda, l'organizzazione e il rifornimento delle formazioni partigiane. Arrestato nel 1943, e poi tornato libero, intensificava la sua azione; il 2 marzo 1944 in Piazza Garibaldi a Trieste, riconosciuto dalla polizia politica, veniva falciato da una raffica di mitra». — Zona di Trieste, settembre 1943-marzo 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 573/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Casciani Marino, nato il 1° gennaio 1911 a Castel del Piano. — «Combattente della lotta di liberazione, fin dall'8 settembre 1943, nelle file delle formazioni garibaldine in Roma, al fianco del suo comandante, compì una ardimentosa azione attaccando un automezzo nemico con a bordo alcuni ufficiali tedeschi. Assunto il comando di una formazione partigiana si dedicava con i propri uomini ad azioni di disturbo del transito nemico assaltando con successo numerosi automezzi. Accerchiato dal nemico riuscì a sfuggire alla cattura e dopo la liberazione di Roma chiedeva di essere paracadutato nell'Italia del Nord per poter continuare la lotta. Mirabile esempio di attaccamento oltre ogni sacrificio alla causa della liberazione nazionale». — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 settembre 1994, n. 217/R, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Rossi Rizieri, nato il 4 dicembre 1898 a Cascina. — «Partigiano combattente negli ultimi giorni prima della liberazione di Torino come appartenente alla Croce rossa mentre prestava soccorso ai feriti veniva colpito a morte sacrificando la sua vita per alti ideali di solidarietà». — Torino, 27 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 settembre 1994, n. 501/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Marchelli Franco, nato il 2 febbraio 1919 a Salò. — «Comandante di compagnia di partigiani "alpini" seppe fare del suo reparto una delle unità più agguerrite e salde della 2ª Divisione Langhe - VI Brigata. Nella battaglia di Alba del 15 aprile 1945, primo tra i primi, attaccava fortificazioni nemiche e riusciva a catturare, dopo durissima lotta, due posti di blocco. Fulgido esempio di coraggio e ardimento». — Alba, 8 settembre 1943-15 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 settembre 1994, n. 25/U, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Ugolotti Aminta, nata il 30 giugno 1905 a Vigatto. — «Direttore dell'ospedale partigiano di Albareto (Parma) curò con perizia ed affetto tutti i partigiani della Divisione "Cisa-Valtare-Cento" 1ª Liguria - 6ª Zona operativa - esponendosi al pericolo di continue rappresaglie. Instancabile fu la sua opera medica e umanitaria a favore dei partigiani, durante i rastrellamenti operati dal nemico. Alto spirito di dedizione e di altruismo». — Albareto (Parma), 1° ottobre 1944-25 aprile 1945.

95A4294

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189